INFORMATIVE TEMATICHE SEAC

Direttore Responsabile Giovanni Bort

Revisione legale

Lo svolgimento della revisione contabile basata sulla valutazione dei rischi

16 GENNAIO 2024 | N. 04

di Giancarlo Grossi

In questa informativa...

La revisione contabile del bilancio, così come delineata dai principi internazionali di revisione, è basata su un approccio legato ai rischi della presenza in bilancio di errori significativi (cosiddetto: "Risk Approach").
La revisione contabile basata su tale approccio, in particolare quella relativa alle imprese di minori dimensioni, si articola su tre distinte fasi: quella ***preliminare*** *inerente l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi; quella* ***intermedia*** *della risposta del revisore ai rischi identificati e valutati; quella* ***finale*** *di reporting, che conduce alla stesura della relazione di revisione contenente il giudizio sul bilancio.*
Nel presente contributo verranno analizzate le ***tre fasi*** *che caratterizzano la* ***revisione contabile*** *seguendo le indicazioni contenute nella guida elaborata dall'IFAC (International Federation of Accountants).*

Premessa metodologica

La revisione contabile, così come declinata dai principi internazionali di revisione **ISA Italia** applicabili a partire dal 2015, è basata su un **approccio connesso al rischio che il bilancio contenga errori significativi** dovuti a frodi o ad eventi non intenzionali ***(c.d.: Risk Approach).***

Tale rischio, definito **"rischio di revisione",** è costituito da tre diverse componenti, ossia:

- rischio intrinseco;
- rischio di controllo;
- rischio di individuazione.

Il principio di revisione ISA Italia 200 fissa gli **obiettivi generali del revisore indipendente** individuati:

- nell'acquisizione di una **ragionevole sicurezza** che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- **nell'espressione di un giudizio sul bilancio**, contenuto nella relazione che lo accompagna.

Lo svolgimento dell'attività di revisione contabile del bilancio è dunque caratterizzato dalla ricerca e dall'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati a sostegno della ragionevole sicurezza, raggiunta dal revisore, che il bilancio non sia viziato da errori significativi in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio.

La revisione contabile del bilancio, basata sulla valutazione dei rischi, si articola in **fasi** diverse e successive, descritte in una specifica **guida elaborata dall'IFAC** (International Federation of Accountants), organismo deputato all'elaborazione dei principi internazionali di revisione.

RIPRODUZIONE VIETATA

La guida, che attualmente costituisce la *best practice* per lo svolgimento dell'attività di revisione contabile, soprattutto nelle imprese di minori dimensioni, si intitola: ***"Guida all'utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese".***

L'ultima versione della guida, tradotta in italiano dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, risale al 2012 ed è liberamente scaricabile dal sito del CNDCEC.

La guida è suddivisa in due corposi volumi, che si occupano rispettivamente di:

- Volume I - Concetti fondamentali;
- Volume II - Guida pratica.

Il presente contributo ha dunque l'obiettivo di analizzare le diverse fasi nelle quali si articola l'attività di revisione contabile del bilancio seguendo le indicazioni contenute nella guida IFAC.

Le diverse fasi nelle quali si articola l'attività di revisione contabile

Secondo la guida IFAC, una revisione contabile basata sulla valutazione dei rischi è composta da **tre fasi principali,** come illustrato nella tabella che segue.

Tabella 4.3-1

Fasi	Descrizione
Valutazione dei rischi	Svolgere procedure di valutazione dei rischi per identificare e valutare i rischi di errori significativi in bilancio.
Risposta ai rischi	Definire e svolgere procedure di revisione conseguenti in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di bilancio e a livello di asserzioni.
Reporting	Ciò include: • formarsi un giudizio sulla base degli elementi probativi acquisiti; • predisporre ed emettere una relazione che sia appropriata alle conclusioni raggiunte.

Lo svolgimento di una revisione contabile deve dunque partire dalla preliminare, imprescindibile e fondamentale **valutazione dei rischi**, svolta attraverso l'esecuzione di procedure finalizzate alla identificazione e valutazione del rischio che il bilancio possa contenere errori significativi. In particolare, con riferimento agli **errori dovuti a frodi**, cioè a comportamenti intenzionali e volontari dell'organo amministrativo, tesi ad alterare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio prevista dal Codice Civile tra i principi generali di redazione del bilancio (ex art. 2423, comma 2, C.c.).

Una volta identificati e valutati i rischi di errori significativi in bilancio, il revisore è chiamato a **predisporre le risposte più adeguate** per fronteggiare e gestire i rischi individuati.

Il revisore dovrà pertanto definire e svolgere le **procedure di revisione** ritenute più appropriate in risposta ai rischi individuati con riferimento:

- ai saldi di bilancio;
- alle poste contenute nel bilancio;
- alle c.d. *"asserzioni di bilancio".*

Queste ultime vengono definite nel principio di revisione internazionale ISA Italia 315 come:

"attestazioni, esplicite e non, relative alla rilevazione, quantificazione, presentazione ed esposizione in bilancio di informazioni che sono insite nella dichiarazione della direzione sul fatto che il bilancio è redatto in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, […] utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi quando identifica e valuta i rischi di errori significativi e definisce le relative risposte di revisione".

La fase conclusiva della revisione contabile riguarda l'attività di ***reporting,*** cioè la valutazione degli elementi probativi raccolti attraverso lo svolgimento delle procedure di revisione, il cui scopo è quello di giungere alla formazione di un giudizio sul bilancio e alla conseguente predisposizione della relazione più appropriata alle conclusioni raggiunte.

Si tratta di una fase piuttosto delicata, nella quale il revisore dovrà esercitare il proprio giudizio professionale fondato sugli elementi probativi acquisiti attraverso le procedure svolte e animato dal necessario scetticismo professionale in relazione alle scelte compiute e alle decisioni adottate dall'organo amministrativo nella predisposizione del bilancio.

La guida IFAC rappresenta le tre fasi nelle quali si suddivide l'attività di revisione contabile attraverso il grafico riepilogativo che segue.

* Un "evento" è un fattore di rischio connesso all'attività svolta o un fattore di rischio di frode (vedi la descrizione contenuta nella Figura 4.2-2) Questa definizione comprende anche i rischi derivanti dall'assenza di controlli interni atti a mitigare la possibile presenza di errori significativi nel bilancio.

*In altri termini, le **tre fasi** della revisione contabile si svolgono attorno alle domande fondamentali evidenziate nel grafico e cioè:*

1. Valutazione dei rischi

Quali eventi potrebbero verificarsi e causare un errore significativo nel bilancio?

2. Risposta ai rischi

Gli eventi identificati si sono (realmente e concretamente) verificati e hanno causato un errore significativo nel bilancio?

3. Reporting

Sulla base degli elementi probativi acquisiti, quale giudizio di revisione è (più) appropriato?

*La tabella definisce un "**evento**" come un fattore di rischio connesso all'attività svolta o un fattore di rischio di frode, ivi compresi i rischi derivanti dall'assenza di controlli interni predisposti dalla società sottoposta a revisione atti a mitigare la possibile presenza di errori significativi nel bilancio.*

Esame delle singole fasi della revisione contabile

1. Valutazione dei rischi

Il principio di revisione internazionale **ISA Italia 315**, al paragrafo 3, fissa l'obiettivo del revisore in relazione alla definizione del profilo di rischio associato allo svolgimento di una determinata attività di revisione contabile.

In particolare, l'obiettivo del revisore è quello di **identificare e valutare i rischi di errori significativi,** siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, a livello di bilancio e di asserzioni, **mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui essa opera, inclusa l'esistenza e il concreto funzionamento del suo sistema di controllo interno (SCI),** così da pervenire alla definizione e alla successiva messa in atto delle più appropriate risposte di revisione a fronte dei rischi identificati e valutati di errori significativi.

RIPRODUZIONE VIETATA
Gruppo Seac | Via Solteri, 74 - 38121 Trento | Tel. 0461.805490 | commerciale@seac.it | seac.it

La guida IFAC così descrive e rappresenta questa fase secondo un diagramma funzionale e di flusso.

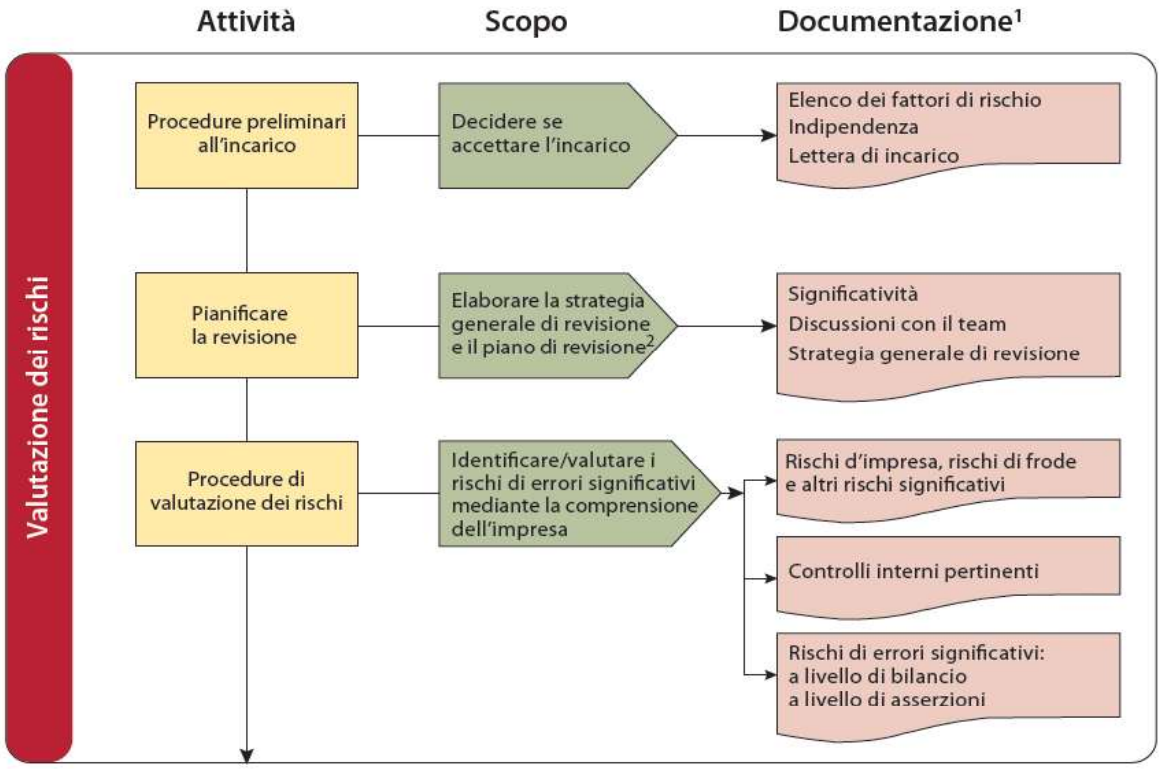

[1] Per un elenco completo della documentazione necessaria fare riferimento al principio di revisione internazionale n.230
[2] La pianificazione (principio di revisione internazionale n.300) è un processo continuo e iterativo che si svolge nel corso di tutta la revisione contabile.

*Le **attività da svolgere** possono essere suddivise in **tre macro-aree:***

- *le **procedure preliminari** all'incarico, il cui scopo è decidere se accettare o meno l'incarico di revisione contabile;*
- *la **pianificazione della revisione**, la cui finalità consiste nel giungere all'**elaborazione** dei **due documenti cardine** che guideranno lo svolgimento dell'intera attività di revisione contabile, cioè:*
  - *la **strategia generale di revisione**;*
  - *il **piano di lavoro di dettaglio**;*
- *le **procedure di valutazione dei rischi**, finalizzate ad **identificare** e **valutare** i **rischi di errori significativi** mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui essa opera.*

Una valutazione dei rischi efficace non può prescindere da alcuni aspetti fondamentali, primo fra tutti l'utilizzo del necessario **scetticismo professionale** nei confronti dei rischi di frode; soprattutto per quanto attiene alla considerazione delle diverse motivazioni che potrebbero indurre il redattore del bilancio ad apportare alterazioni volontarie alla rappresentazione veritiera e corretta richiesta dal Codice Civile.

Relativamente al **rischio di frode**, inoltre, assume fondamentale importanza l'esperienza ricavabile dalle precedenti revisioni in merito alla propensione dell'organo amministrativo a manipolare i dati di bilancio per il raggiungimento di finalità diverse da (e talvolta incompatibili con) quelle prescritte dalle norme vigenti.

2. Risposta ai rischi identificati

Le risposte ai rischi identificati e valutati sono trattate dal principio di revisione internazionale **ISA Italia 330.**

In particolare, il paragrafo 3 stabilisce che il revisore, attraverso la definizione e la successiva esecuzione di idonee procedure di revisione contabile, deve **acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui rischi identificati e valutati di errori significativi.**

La guida IFAC così descrive e rappresenta questa fase secondo un diagramma funzionale e di flusso.

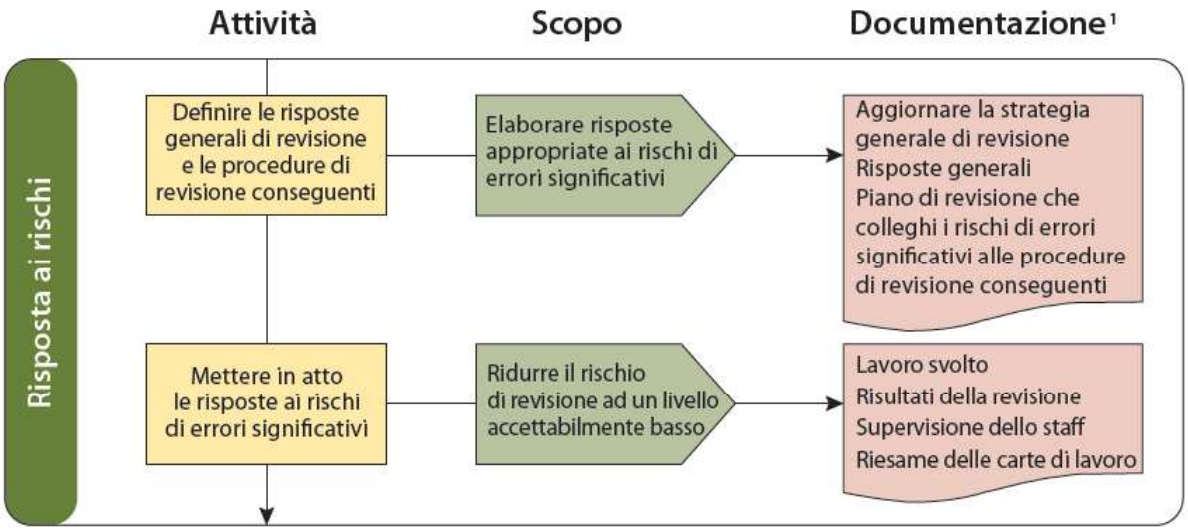

[1] Per un elenco completo della documentazione necessaria fare riferimento a ISA 230

In questa fase, come suggerito dalla guida IFAC, il revisore considera il rischio di revisione rilevato (rischio intrinseco e rischio di controllo) a livello di bilancio nel suo complesso e a livello di asserzioni per ciascuna classe di operazioni, saldo contabile e informativa.

Sulla base di tali considerazioni, il revisore definisce le **procedure di revisione** ritenute più appropriate in risposta ai rischi rilevati in modo da ridurre il rischio residuo (rischio di individuazione) ad un livello accettabilmente basso o, meglio, al livello più basso possibile.

*Il revisore documenta le risposte ai rischi identificati e valutati di errori significativi in **due documenti** che vanno redatti per iscritto e conservati tra le **carte di lavoro**, come raccomandato dal principio internazionale di revisione ISA Italia 230:*

- *la **strategia generale di revisione**;*
- *il **piano di revisione (di dettaglio)**.*

Questi documenti assumono fondamentale importanza per lo svolgimento dell'attività di revisione contabile in quanto contenenti la puntuale definizione della natura, della tempistica e dell'ampiezza delle procedure di revisione ritenute più appropriate in risposta ai rischi rilevati.

*Le **procedure di revisione** adottate dal revisore **in risposta ai rischi identificati** e **valutati** si distinguono in **due grandi categorie**:*

- *le **procedure di validità,** la cui esecuzione è obbligatoria;*
- *le **procedure di conformità**, svolte qualora vi sia la ragionevole aspettativa che i controlli interni predisposti dalla società sottoposta a revisione operino in modo efficace ed efficiente.*

3. Reporting

Il principio di revisione internazionale **ISA Italia 700**, paragrafo 6, individua gli **obiettivi del revisore connessi alla fase di *reporting*:**

a) formarsi un giudizio sul bilancio sulla base della valutazione delle conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti;

b) esprimere tale giudizio mediante una relazione scritta che descriva anche gli elementi sui quali esso si basa.

RIPRODUZIONE VIETATA
Gruppo Seac | Via Solteri, 74 - 38121 Trento | Tel. 0461.805490 | commerciale@seac.it | seac.it

La guida IFAC così descrive e rappresenta questa fase secondo un diagramma funzionale e di flusso.

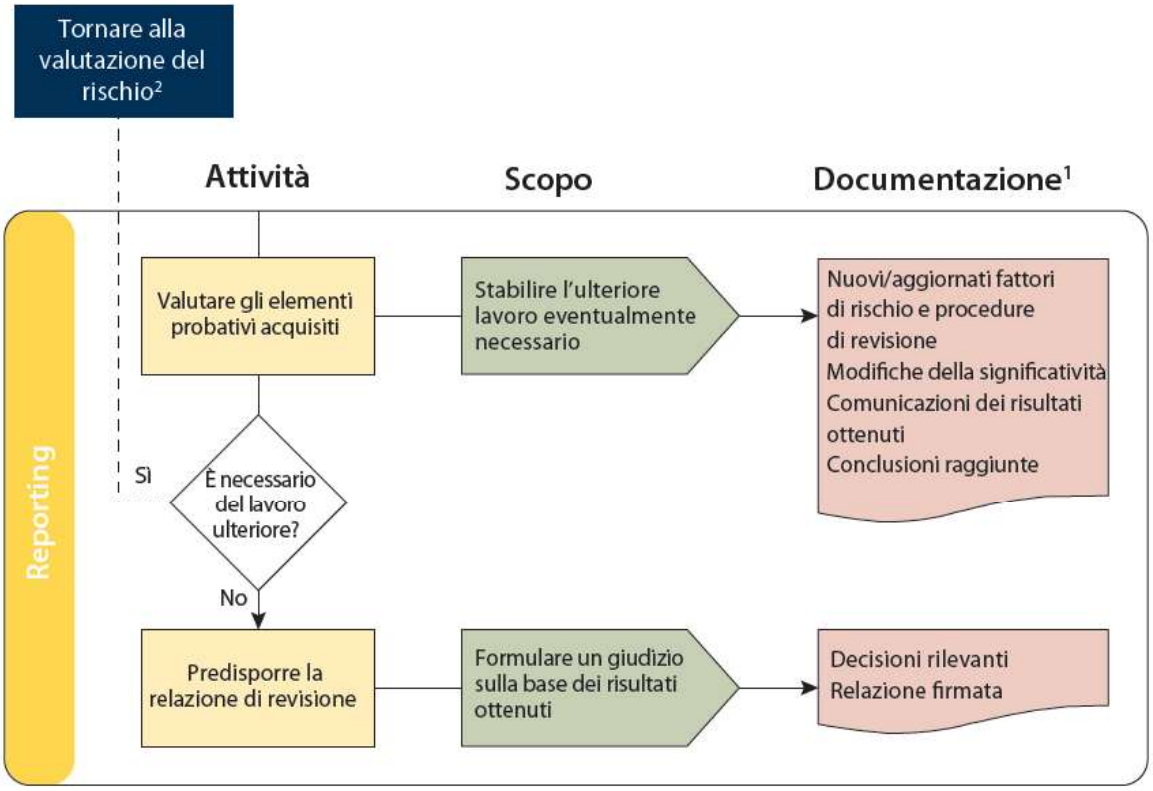

[1] Per un elenco completo della documentazione necessaria fare riferimento a ISA 230.
[2] La pianificazione (ISA 300) è un processo continuativo e iterativo durante tutto il corso della revisione.

La **fase finale** della **revisione contabile** consiste dunque, come riportato nella guida IFAC, nel **valutare** gli **elementi probativi acquisiti** e nel **determinare** se essi siano **sufficienti** ed **appropriati** per ridurre il **rischio di revisione** ad un livello accettabilmente basso.

In caso affermativo, il revisore procederà con la predisposizione della relazione di revisione contenente il giudizio sul bilancio.

Qualora invece gli elementi probativi acquisiti non siano sufficienti ed appropriati per l'espressione del proprio giudizio, il revisore dovrà stabilire la natura e l'estensione delle **procedure aggiuntive di revisione** da svolgere, anche riconsiderando criticamente i fattori di rischio e le conclusioni raggiunte nella fase della loro valutazione.

Esame di un caso concreto e tipico dell'attività di revisione contabile svolta da un revisore singolo

ESEMPIO

Per meglio comprendere il contenuto della guida IFAC, si supponga il ***seguente esempio****, tutt'altro che infrequente nelle* ***realtà societarie*** *di più* ***modeste dimensioni*** *nelle quali l'****attività di revisione legale*** *viene spesso affidata a* ***professionisti singoli*** *piuttosto che a società di revisione.*

Il ***principale fattore di rischio*** *nelle realtà meno complesse (LCE: Less Complex Entities, nel gergo anglosassone), quasi sempre caratterizzate dalla* ***presenza*** *di una* ***ristretta compagine societaria****, spesso composta da appartenenti a un medesimo nucleo familiare o allargata ai parenti ed affini più prossimi, è costituito dalla loro endemica* ***sottocapitalizzazione****.*

Le piccole e piccolissime imprese italiane sono infatti contraddistinte dalla tendenza a ricorrere preferibilmente a ***fonti di finanziamento esterne****, in primis l'indebitamento bancario, piuttosto che al capitale di rischio apportato dalla compagine sociale.*

Questa specificità le rende particolarmente esposte, sotto il profilo della valutazione della ***continuità aziendale****, al rischio che l'interruzione del sostegno da parte dei finanziatori esterni possa causare un pregiudizio irreparabile all'****equilibrio finanziario*** *dell'impresa e alla* ***prosecuzione*** *della sua* ***attività****, pur in presenza di un* ***discreto equilibrio economico****.*

In altri termini, laddove i soci non fossero in grado di intervenire sostituendo le fonti esterne di finanziamento con apporti di capitale proprio, la società potrebbe trovarsi in ***situazioni di illiquidità*** *con la conseguente* ***incapacità*** *di* ***far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni****.*

1. Fase della identificazione e valutazione del rischio

Quali eventi potrebbero verificarsi e causare un errore significativo nel bilancio?

Stante questa situazione di partenza, riconducibile alla **fase preliminare** di identificazione del rischio, il revisore, attraverso l'utilizzo del necessario scetticismo professionale, dovrà valutare la probabilità che l'organo amministrativo, in presenza di risultati economici non particolarmente soddisfacenti, possa essere indotto ad alterare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società nel tentativo di evitare che il sistema bancario percepisca questi segnali di difficoltà o tensione che potrebbero condurre a valutazioni negative circa il merito creditizio dell'impresa.

Di fronte ad una tale eventualità, il revisore valuterà il rischio che il bilancio possa contenere **frodi** (intese come alterazioni volontarie dei dati di bilancio compiute dal suo redattore) il cui effetto si sostanzierebbe in **errori significativi** in grado di condurre il sistema bancario e i creditori in generale a valutazioni differenti da quelle che essi avrebbero compiuto se la situazione fosse stata loro rappresentata in maniera fedele.

Nella ***valutazione*** *del* ***rischio*** *conseguente allo scenario delineato nella fattispecie, il revisore dovrà tenere in considerazione la circostanza che, senza dubbio, le* ***voci di bilancio più soggette a rischio di frode*** *sono quelle di* ***natura valutativa ed estimativa****, quali le* ***rimanenze finali*** *e i* ***crediti verso clienti****, e quelle di* ***natura soggettiva*** *quali, ad esempio, la (asserita) natura pluriennale e la conseguente capitalizzabilità di costi ed oneri.*

2. Fase della risposta ai rischi

Gli eventi identificati si sono (realmente e concretamente) verificati e hanno causato un errore significativo nel bilancio?

Individuati i rischi di frode maggiormente significativi, il revisore dovrà predisporre **procedure di revisione appropriate** ed **idonee** al fine di acquisire **elementi probativi** che possano integrare il ragionevole convincimento sulla presenza o meno di errori significativi nel bilancio.

Conseguentemente, il revisore preferirà **procedure di revisione** aventi ad oggetto le **poste di bilancio più suscettibili di alterazione** (ad esempio: rimanenze finali, crediti, costi e oneri pluriennali, fondi per rischi e oneri), predisponendo **controlli** finalizzati ad **individuare** la **presenza di frodi**.

A titolo esemplificativo e certamente non esaustivo, il revisore potrà (dovrà??):

- **presenziare** alle **procedure di inventariazione** delle **rimanenze**;
- **verificare** la **coerenza** e **congruità** dei **criteri** e dei **prezzi di valutazione** delle stesse;
- **verificare** l'**esistenza** dei **crediti** esposti in bilancio e la **valutazione** in merito alla loro **esigibilità**;
- **verificare** la **completezza** dei **debiti** esposti in bilancio e la loro **valutazione**;
- **riscontrare** la **sussistenza** delle **condizioni** che giustificano la **capitalizzazione dei costi** ed **oneri pluriennali** e la loro effettiva recuperabilità attraverso i ricavi futuri;
- **ricercare eventuali passività** esistenti al termine dell'esercizio non adeguatamente fronteggiate attraverso il ricorso a **fondi per oneri e spese**;
- **ricercare eventuali passività potenziali** (volutamente?) trascurate nella redazione del bilancio.

3. Fase di reporting

Sulla base degli elementi probativi acquisiti, quale giudizio di revisione è (più) appropriato?

Una volta eseguite le procedure di revisione predisposte in risposta ai rischi identificati, il revisore dovrà valutare gli **elementi probativi** raccolti ed acquisiti in termini di sufficienza (dal punto di vista quantitativo) e appropriatezza (dal punto di vista qualitativo).

È importante tenere sempre presente che, laddove il revisore ritenesse non sufficienti ed appropriati gli elementi probativi acquisiti, egli dovrà eseguire **procedure di revisione aggiuntive** finalizzate al **raggiungimento** della **ragionevole sicurezza** in merito al fatto se il bilancio sia o meno viziato da **errori significativi**. Si pensi, ad esempio:

- alle mancate risposte dei clienti e/o dei fornitori alle lettere di circolarizzazione o alla loro discordanza rispetto ai saldi di bilancio;
- alle mancate o non esaustive risposte dei consulenti legali alle richieste riguardanti la valutazione del probabile esito di procedimenti contenziosi o giudiziari;
- alla mancata o inadeguata informativa fornita dall'organo amministrativo o dai consulenti legali e tributari della società circa l'esistenza di passività potenziali.

In esito alla **valutazione** degli **elementi probativi** raccolti ed alle eventuali successive procedure di revisione eseguite, il revisore è chiamato ad esprimere il proprio **giudizio** in merito al fatto che il **bilancio** sia stato **redatto**, in tutti i suoi aspetti significativi, **in conformità** al **quadro normativo** sull'**informazione finanziaria applicabile**. In altre parole, che il bilancio sia stato redatto in conformità alle norme del Codice Civile e secondo le raccomandazioni contenute nei principi contabili applicati.

Il **giudizio** *sarà* **positivo**, *senza eccezioni, qualora il* ***revisore abbia raggiunto la ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi*** *i quali, alterando la rappresentazione veritiera e corretta, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio (secondo quanto previsto, in proposito, dal principio di revisione internazionale ISA Italia 200).*

Il revisore dovrà esprimere invece un *"**giudizio modificato**"* qualora giunga alla conclusione che il **bilancio, nel suo complesso, sia viziato da uno o più errori significativi**.

Il *"giudizio modificato"*, come noto, può assumere alternativamente la forma del:

- giudizio positivo con rilievi (eccezioni);
- giudizio negativo;
- impossibilità di espressione del giudizio.